

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "RASMUS"

### 1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione culturale denominata "RASMUS" con sede in ARTEGNA (UD) – via Sottocastello n. 22, avente codice fiscale 02779710306; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

### 2) CARATTERE

L'Associazione è apolitica, apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre Associazioni aventi scopi analoghi e/o affini.

### 3) DURATA

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2024 e verrà prorogata tacitamente di anno in anno.

### 4) SCOPI ISTITUZIONALI

L'Associazione ha come propri scopi istituzionali la promozione e lo sviluppo di iniziative culturali, educative (formative) di servizio sul territorio.

A titolo esemplificativo, gli scopi istituzionali dell'Associazione potranno venire perseguiti mediante:

- Conferenze, eventi, convegni, attività ludiche di intrattenimento e animazione, attività ed escursioni in ambito naturalistico, centri estivi,  
supporto alle attività scolastiche (doposcuola, sostegno, preparazioni ad esami, laboratori);
- realizzazione di riunioni e viaggi a sfondo ricreativo, culturale e

musicale;

- organizzazione di attività a sfondo sociale, culturale, ricreativo, sportivo non elencate che hanno per scopo l'elevazione morale, civile e sociale della comunità;
- organizzazione di feste il cui ricavato venga devoluto al finanziamento dell'Associazione stessa o di altre Associazioni umanitarie;
- realizzazione di pubblicazioni culturali e didattiche, al fine di far conoscere e promuovere tutte le iniziative deliberate dall'Associazione.

L'Associazione non può perseguire scopi diversi da quelli sopra indicati e

può svolgere attività connesse o accessorie a quelle statutarie, purché integrative delle stesse.

## 5) SOCI

Possono diventare Soci dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, senza limitazioni di sesso, razza, fede religiosa e politica, che condividono ed accettano i principi ispiratori dell'Associazione e la disciplina prevista dal presente Statuto e da eventuale regolamento.

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda scritta (per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci) al Comitato Direttivo il quale deciderà in merito, con obbligo di motivazione scritta, in caso di diniego, nel rispetto del diritto al contraddittorio.

Con la predetta domanda l'aspirante Socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto, dall'eventuale

regolamento oltre che le disposizioni degli organi associativi.

In caso di accoglimento, viene rilasciata al Socio la tessera che permette la partecipazione alle iniziative dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso, da esercitarsi per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso, e comporta per l'Associato maggiore di età il diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi. Contestualmente alla domanda, l'aspirante Socio deve versare la quota di adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione alla stessa, stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di Soci non implicherà alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente in particolare avrà diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il mancato pagamento della quota di adesione e della quota annuale entro mesi 4 (quattro) dall'ammissione o dall'inizio dell'anno comporta la messa in mora del Socio e la proposta di esclusione da parte del Consiglio Direttivo, che verrà comunicata per iscritto con obbligo di motivazione e diritto al contraddittorio.

La qualifica di Socio si perde per recesso, per esclusione o per morte. In tutti i casi i Soci o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione del Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:

- in osservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'elenco dei Soci dell'Associazione è tenuto aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro sempre disponibile per la consultazione da parte dei Soci.

#### 6) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### 7) ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea in via ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per il bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata sia in sede ordinaria che straordinaria:

- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei Soci.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 15 giorni mediante invito scritto ed avviso esposto nei locali della sede.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei Soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio (non è obbligatorio); è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, se fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità dei voti l'Assemblea deve essere chiamata a votare subito una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni

del Consiglio Direttivo;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice

Presidente e il Segretario;

- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e

dell'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua

competenza;

- approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio

Direttivo;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla

sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

## 8) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri nominati dall'Assemblea Ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

Nell'intervallo tra le Assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, esclusione o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere (per cooptazione) alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I membri del Consiglio Direttivo decadranno qualora non saranno presenti per tre riunioni consecutive, salvo giustificazione approvata dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione, possibilmente due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate mediante

avviso telefonico, personale, o scritto almeno quattro giorni prima. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, in assenza dal Vice Presidente o da un Consigliere delegato dai presenti. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci sulla gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della presidenza;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi Soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere fra i Soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;



- fissare la quota di adesione e quella annuale.

#### 9) PRESIDENTE

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi; nonché la gestione della cassa.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica un quinquennio e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a sostituire il Presidente.

#### 10) SEGRETARIO

Il Segretario provvede a tenere aggiornato il libro dei Soci e i registri dei verbali; redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, si occupa fattivamente degli aspetti burocratici (tenuta

documenti) inerente l'associazione

## 11) PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e annuali. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in alcun caso e quindi nemmeno nell'eventualità di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, recesso o esclusione del Socio, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per

successione a titolo universale né per atto tra vivi né a causa di morte.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## 12) ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell'anno stesso; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

## 13) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea dei Soci designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 c. 190 della Legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

#### 14) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa fornire oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

#### 15) RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Artegna, 19 maggio 2014